

<b>Azienda agricola Monreale di Pierluigi Mamusa &amp; C. s.a.s.</b>	<b>Azienda agricola Monreale di Pierluigi Mamusa &amp; C. s.a.s.</b> Località Narbonis - S.P. San Gavino-Pabillonis Km. 5,000 09037 San Gavino Monreale (SU)	Revisione: 0/2024 Data: 04/12/2024  Pagine: 1/2
--	--	--

**Riesame per rinnovo  
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 11/2015**  
*(Determinazione Provincia Medio Campidano n° 20 DEL 10/06/2015  
Proposta n° 709 del 08/06/2015 - Reg. Gen. n° 524)*  
**ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.**

## SCHEDA 1

### Allegato 1s

Contratto disinfestazione “Biosarda”



**Piano annuale di  
monitoraggio infestanti**

Anno di rif.: 2024

elaborato  
n° 01 revisione n° 02

elaborati e servizi  
Pierluigi Baldinu

planimetrie  
Giovanni Mangatia

*Veoli n° 10*

Per:

**AZ. AGRICOLA MONREALE**



anno 2019  
aggiornamento Tacito

## CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE

Tra

La società **Biosarda Disinfestazioni s.n.c.** di Baldinu Pierluigi e Mangatia Giovanni, con sede in Ittiri (SS), in via Umberto I n. 85, codice fiscale e partita I.V.A.: 02775290907, in persona del suo legale rappresentante MANGATIA GIOVANNI, nato ad ALGHERO (SS), il 17/06/1978, codice fiscale: MNGGN 78H17A192D, di seguito anche "Fornitore"

E

La AZIENDA AGRICOLA MONREALE di Pierluigi Mamusa & C. s.a.s., con sede in SANGAVINO MONREALE (SU), in via LOCALITA' NARBONIS, SN, codice fiscale: 00141990929, partita I.V.A.: 00141990929, in persona del suo legale rappresentante PIERLUIGI MAMUSA, nato a CAGLIARI (CA), il 17/07/58, codice fiscale: MMS PLG58L17B354C, di seguito "Committente"

**Premesso che:**

- la Biosarda è una società iscritta al Registro delle Imprese di Sassari con numero REA: SS-203641 esercente l'attività di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione, e con il presente contratto (vedi allegato n° 1) propone l'applicazione ed il mantenimento di un piano di controllo degli infestanti quale strumento tecnico ideale per pianificare il sistema di auto controllo, poiché permette di creare un database su cui elaborare i risultati ottenuti con il monitoraggio degli infestanti al fine di pianificare in modo oggettivo eventuali trattamenti mirati ed opere di prevenzione, garantendo al tempo stesso elevati standard di qualità operativa.

Il Committente ha necessità di predisporre un piano di controllo degli infestanti presso:

1 PROPRIO STABILIMENTO "ALLEVAZZIONE"

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1. Oggetto del contratto.**

Il Committente affida al Fornitore, che accetta, la fornitura del servizio di disinfestazione e la predisposizione ed applicazione del piano di controllo degli infestanti presso la propria azienda, di seguito "il Servizio".

Il Servizio verrà svolto nelle aree identificate dalle parti e nello specifico nei locali siti in \_\_\_\_\_, composti da \_\_\_\_\_ di mq. \_\_\_\_\_ di n. \_\_\_\_\_ locali \_\_\_\_\_ di mq. \_\_\_\_\_,

come meglio dettagliato nelle parti evidenziate nelle planimetrie allegate al presente contratto.

Il Servizio potrà essere svolto anche da soggetti terzi all'azienda, anche in subappalto.

**Art. 2 Durata del contratto e rinnovo.**

Il contratto avrà decorrenza dal \_\_\_\_\_ e per il primo anno la scadenza sarà il 31.12. \_\_\_\_\_ successivamente il contratto avrà durata annuale e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C. da ciascuna delle parti almeno 90 giorni prima della scadenza convenuta.

**Art. 3 Corrispettivi e pagamenti.**

Il corrispettivo per il Servizio è determinato in Euro 7056,00 (settemila e 560/100) oltre l'I.V.A. come per legge, per la prima scadenza o successivamente è determinato in Euro € 588,00 (cinquecentottantotto), oltre l'I.V.A. come per legge.

Il corrispettivo è determinato secondo quanto stabilito nell'allegato n° 2

I pagamenti avranno cadenza mensile/trimestrale e dovranno avvenire entro l'ultimo del mese antecedente/successivo al mese/trimestre di riferimento. Al pagamento seguirà regolare fattura.

L'importo del corrispettivo potrà subire variazioni nel corso degli anni previa presentazione delle modifiche al Piano ed accettazione del Committente. In ogni caso i corrispettivi subiranno una rivalutazione parametrata all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

#### **Art. 4 Interessi di mora**

Nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano effettuati nei termini di cui al precedente punto 3 o dell'allegato n° 2, saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge.

#### **Art. 5 Obblighi ed oneri del Fornitore.**

Il Fornitore espletterà il Servizio con serietà e competenza, perfezionandolo, se necessario, in fase di realizzazione dello stesso.

Il Fornitore provvederà a consegnare ed applicare i sistemi di controllo degli infestanti nonché alla fornitura dei prodotti e trappole oltre a quanto necessario per l'espletamento dell'incarico. I prodotti compresi nel corrispettivo pattuito sono quelli indicati nell'allegato n° 4 tutti gli altri prodotti verranno addebitati all'utilizzo.

Tutti gli accessori impiegati per il controllo/monitoraggio degli infestanti (erogatori di esche rodenticida, trappole a colla, etc...) saranno posizionati secondo precisi criteri nel rispetto delle linee guida H.A.C.C.P. Si fa presente e si specifica che gli erogatori vi saranno forniti per tutta la durata del servizio dall'azienda fornitrice del servizio fino alla data di scadenza del contratto.

Il servizio sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni previste dal TUS 81/08 ss.mm.ii relativo alle norme di sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro. Inoltre, il Fornitore, per ciò che riguarda le attività che svolgerà in stabilimento, intende adeguarsi alle norme igieniche e comportamentali stabilite e formalizzate dalla vostra azienda.

Il Fornitore si impegna a rispettare le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa contenuta nelle disposizioni di legge e nel contratto collettivo nazionale e territoriale di riferimento.

Il Fornitore effettuerà almeno un'ispezione tecnica annuale dello stabilimento e dei depositi individuati, al fine di verificare la qualità del servizio offerto e così da presentare le eventuali modifiche al piano di controllo degli infestanti.

Il riesame del sistema è la caratteristica principale del metodo di autocontrollo, che ha il compito di prevenire i pericoli prima che essi si manifestino: le Aree sensibili in cui viene svolta l'attività di monitoraggio possono essere in ogni momento modificate, ampliate o ridotte sulla base dei risultati ottenuti e delle mutate caratteristiche.

#### **Art. 6 Obblighi ed oneri del Committente.**

Il Committente, salvo diversa contrattazione, oltre a quanto previsto in altre pattuizioni in altre disposizioni del presente contratto, dovrà:

- Fornire la planimetria dello stabile e di tutte le zone interne ed esterne su apposito formato richiesto dal Fornitore; identificando tutte le aree di competenza del Piano.
- Fornire senza indugio comunicazione di ogni eventuale integrazione o modifica delle aree di competenza del Piano e di ogni eventuale situazione o variazione che possa modificare o compromettere gli esiti del Piano.
- Verificare la corretta predisposizione del piano di prevenzione degli infestanti attraverso l'identificazione di un Responsabile Pest Control dello stabilimento.
- Permettere agli addetti del Fornitore l'accesso con facilità a tutte le aree e locali da trattare nelle ore della giornata tecnicamente più favorevoli per il raggiungimento del miglior risultato (ogni richiesta particolare di orari o giorni lavorativi da parte del committente deve essere specificata in fase contrattuale):

---



---



---



---

- Garantire la sicurezza sui luoghi di intervento adottando tutte le misure idonee a non creare situazioni di pericolo.
- Nell'ipotesi che nelle aree identificate operino soggetti diversi dal Fornitore, questi dovranno preventivamente coordinare la propria attività con il Fornitore così da non creare ostacolo o situazioni di pericolo o danno all'attività.
- Mettere in atto, seguendo le indicazioni del Fornitore, tutti gli interventi per ostacolare il più possibile la presenza degli infestanti (ad es.: schermatura degli ambienti ed ingressi, ordine nello stoccaggio delle merci, corretta gestione dei rifiuti, pulizia aree verdi, ecc.).
- Sorvegliare gli accessori, i beni e prodotti forniti, i quali non dovranno essere manipolati, manomessi e/o danneggiati. Si segnala che la rottura degli erogatori potrebbe causare la fuoriuscita delle esche, potenzialmente pericolose per persone ed animali. Il Fornitore declina pertanto ogni responsabilità causata dal diverso utilizzo degli accessori in dotazione.
- Il Committente non dovrà in nessun caso utilizzare né fare in modo che siano utilizzati da terzi, prodotti che possano pregiudicare la positiva riuscita del piano di prevenzione degli infestanti.

#### **Art. 7 Variazioni**

Il Fornitore effettuerà i controlli periodici ed in caso di variazione del piano degli infestanti farà entro 30 giorni la nuova proposta di modifica delle condizioni economiche contrattuali che dovranno essere comunicate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata, in caso di mancata risposta entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione le modifiche si considerano accettate con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.

#### **Art. 8 Recesso dal contratto**

Le parti potranno recedere anticipatamente dal contratto dandone, ciascuna all'altra, comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C. con un preavviso di almeno 90 giorni.

Nel caso di recesso anticipato da parte del Committente lo stesso dovrà comunque pagare l'intero importo del corrispettivo fino alla scadenza annuale del contratto in quanto il pagamento rateale del corrispettivo previsto non è quantificato sulla periodicità ma sulla predisposizione e applicazione del Piano.

#### **Art. 9 Clausola Risolutiva Espressa.**

Fatto salvo ogni altro rimedio di Legge, Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., senza bisogno di diffida o messa in mora, previa semplice dichiarazione da parte del Fornitore di volersi avvalere della presente clausola, dandone comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, P.E.C. anche in uno solo dei seguenti casi (ancorché sussistano contestazioni, domande e/o riserve in corso d'opera):

- a. Inadempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 5 e 6.
- b. Qualora il committente venga a trovarsi in stato di insolvenza, di crisi o di liquidazione, oppure assoggettato a fallimento o altra procedura concorsuale.
- c. Mancato rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 3 ed/o **allegato n° 2** qualora il ritardo si sia protratto per oltre 90 giorni rispetto al termine pattuito.
- d. Gravi violazioni degli obblighi contrattuali.
- e. Aver commesso gravi reati penalmente perseguibili.

Nel caso in cui il Fornitore si avvalga della presente clausola, la stessa avrà efficacia immediata e nessun servizio dovrà più essere garantito senza possibilità di richiesta di risarcimento del danno da parte del Committente.

#### **Art. 10 Responsabilità.**

Il Fornitore non risponde, salvo l'ipotesi di dolo e colpa grave, per gli eventuali danni, comunque arrecati, al Committente e/o a terzi, come pure al personale, ai mobili, alle attrezzature e agli impianti del Committente e/o di terzi, causati dagli agenti infestanti e dallo svolgimento del Servizio.

#### **Art. 11 Clausola di mediazione e foro competente.**

Ogni eventuale controversia nascente o comunque collegata al presente contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, dovrà preliminarmente essere oggetto di tentativo di mediazione attraverso l'Organismo 101 Mediatori di Sassari, iscritto al n. 294 nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

In caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo 101 Mediatori dal Registro, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti all'Organismo scelto congiuntamente dalle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove il giudizio ovvero da parte di chi, chiamato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi prenda parte, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, con solidarietà attiva a favore delle altre parti.

Qualora il tentativo di mediazione non produca esiti il foro competente è il foro di Sassari.

#### **Art. 12 Privacy.**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo UE 2016/679 920 (**vedi allegato n° 3**), il Committente autorizza il Fornitore al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.

In particolare il committente attesta di essere stato informato circa:

- a. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e. i diritti di cui al del D. Lgs. 196/03 e al Regolamento UE/2016/679;

Il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

#### **Art. 13 Spese di registrazione.**

Tutte le spese del presente contratto, della sua registrazione e di tutte le altre ad esso inerenti, comprese le copie, sono a totale carico del Committente senza diritto di rivalsa.

#### **Art. 14 Elezione domicilio.**

Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

**Art. 15 Rinvio.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre disposizioni di Legge.

Ittiri, li 01/04/2019

Il Committente .....

AZIENDA AGRICOLA MONREALE  
DI PIERLUIGI MAMUSA & C. S.A.S  
S.P. SAN GAVINO - PABILLONIS KM  
09037 SAN GAVINO MONREALE  
P IVA 00141990929

Il Fornitore .....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente gli articoli: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15.

Il Committente .....

AZIENDA AGRICOLA MONREALE  
DI PIERLUIGI MAMUSA & C. S.A.S  
S.P. SAN GAVINO - PABILLONIS KM  
09037 SAN GAVINO MONREALE  
P IVA 00141990929